COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 29/07/2015

OGGETTO : DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE ALIQUOTE TASI 2015

L'anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore 20 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	*SINDACO*	**X**	
Renzo AVONTO	*CONSIGLIERE*		**X**
Renata AVONTO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Angelo MILANI	*CONSIGLIERE*	**X**	
Sara CABRINO	*CONSIGLIERE*		**X**
Franca AVONTO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Ornella STOCCO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Bruno BAIARDO	*CONSIGLIERE*		**X**
Fabrizio BREMIDE	*CONSIGLIERE*		**X**
Matteo COSTANZO	*CONSIGLIERE*	**X**	
Ilaria OLIARO	*CONSIGLIERE*	**X**	
	Totale	**7**	**4**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e del Segretario Comunale;

Vista la legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità per l'anno 2014):

Considerato che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata legge n. 14/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
- il primo è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale dall'anno 2014, e quindi anche per l'anno 2015, è contenuta nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Evidenziato che con il predetto Regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel Regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 147/2013;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "*nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*";

Ritenuto a tal fine, nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, di fissare nella misura del 10 per cento l'ammontare della TASI a carico dell'occupante, mentre la restante parte del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Verificato che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1 comma 702 della richiamata legge n. 147/2013;

Evidenziato che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rammentato che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come confermata dal comma 702 della legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune "*può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 06/03/2014 n.16 che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: "*per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L. 06/12/ 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011*";

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata legge n. 147/2013 "*spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/04/2014 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla TASI 2014" esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno fissare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI) per l'anno 2015 come segue:

- **UNO VIRGOLA CINQUE PER MILLE**:
  - Per abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8 e A9 (senza detrazioni);
  - Per tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze (con detrazione totale della tassazione per immobili con rendita catastale fino a €300,00);
  - Per le unità immobiliari, concesse in uso gratuito ai parenti di 1°grado, a condizione che la utiliz zino quale abitazione principale (con detrazione totale della tassazione per immobili con rendita catastale fino a € 300,00);
  - Per fabbricati rurali a destinazione strumentale dell'attività agricola (es. categoria D10).

- **UNO PER MILLE:**

  - Per tutti gli immobili oggetto di imposizione, con esclusione dei fabbricati di categoria D;
  - Per le aree edificabili.

così da assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2015, tenuto conto delle modifiche legislative operate in materia di IMU e del taglio abnorme del fondo di solidarietà e trasferimenti statali quantificabili in quasi € 180.000,00;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Ritenuto necessario con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità e servizi connessi	€ 108.405,00
Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 76.000,00
Servizi relativi al commercio	€ 4.000,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 5.000,00
TOTALE	**€ 193.405,00**

Dopo ampia discussione che vede la partecipazione del Sindaco, tendente ad evidenziare ai Consiglieri le scelte poste in essere dall'Amministrazione, in particolare quella di concedere detrazioni sulla tassazione della prima casa legata al valore catastale dei singoli immobili e quindi graduata in base a scaglioni di rendita catastale, evitando altresì detrazioni legate ai componenti delle famiglie (figli) che nulla ha a che vedere con una tassazione del patrimonio com'è la TASI;

Uditi gli interventi.

Visti lo Statuto comunale ed il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il Segretario comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario in ordine alla regolarità tecnica contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Visto l'esito della votazione: voti favorevoli 5, contrari 2 Consiglieri Oliaro Ilaria e Costanzo Matteo, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di individuare per l'anno 2015 l'aliquota TASI nella misura di cui al seguente prospetto:

- **<u>UNO VIRGOLA CINQUE PER MILLE</u>**:
  - Per abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8 e A9 (senza detrazioni);
  - Per tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze;
  - Per le unità immobiliari, concesse in uso gratuito ai parenti di 1°grado, a condizione che la utiliz zino quale abitazione principale;
  - Per fabbricati rurali a destinazione strumentale dell'attività agricola (es. categoria D10).

- **<u>UNO PER MILLE:</u>**

  - Per tutti gli immobili oggetto di imposizione, <u>con esclusione dei fabbricati di categoria D;</u>
  - Per le aree edificabili.

3) Di fissare le seguenti detrazioni per abitazione principale (escluse categorie A1, A8, e A9):
   - immobile con rendita catastale fino a € 300,00: detrazione totale della tassazione.

4) Di dare atto che la rendita catastale da considerarsi ai fini delle sopra indicate detrazioni è la somma delle rendite dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 (una sola per categorie catastali C2, C6, C7).
5) Di fissare, nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, nella misura del 10 per cento l'ammontare della TASI a carico dell'occupante, mentre la restante parte del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

6) Di dare atto che l'introito presunto derivante dall'applicazione dell'aliquota TASI succitata è pari ad € 90.000,00, garantendo, ai sensi dell'art. 1 comma 682 L.147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 46,54%, e comunque è tale da assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2015.

7) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.

8) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

pard ☑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

☐ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)